

dieser Sachlage erst im Januar 1906 Kenntnis von jener, heute nun verfolgten Handlungsweise des Angeeschuldigten erhielten.

10. Die Auslieferung des Angeeschuldigten ist somit zu bewilligen für das Delikt der Amtsunterschlagung, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Art. 4 Ausl.-Vertr. und mit dem weitem, übrigens selbstverständlichen, Vorbehalt, daß der Angeeschuldigte überhaupt nur für dieses Auslieferungsdelikt verfolgt werden kann. Mit der Auslieferung sind dem ersuchenden Staate gemäß Art. 9 Ausl.-Vertr. die dem Angeeschuldigten bei seiner Verhaftung abgenommenen Gegenstände ausshinzugeben.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

1. Die Auslieferung des Alfred Stephany, aus Straßburg, gewesener Polizeikommissär, an den Untersuchungsrichter II beim Kaiserlichen Landgericht zu Straßburg wird bewilligt, soweit es die Anklage wegen Amtsunterschlagung betrifft, dagegen verweigert, soweit die Anklage auf einfache Unterschlagung geht.

2. Mit der Person des Angeeschuldigten sind die ihm bei seiner Verhaftung abgenommenen Gegenstände ausshinzugeben.

2. Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

48. Sentenza del 19 giugno 1906 nella causa Bonzani.

Estradizione per furto qualificato; art. 2 N° 7 Trattato di estrad., art. 404 N° 1 C. pen. ital., art. 265 lett. a C. pen. ticin. — Prescrizione, art. 85 C. pen. ticin., art 91 C. pen. ital.

1° Il 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle carceri di Locarno Bonzani Antonia, colpita da mandato di cattura dalla R. Procura di Pallanza in data dell' 11 settembre 1902. Informata dell' arresto e dopo che la detenuta fu di nuovo, contro cauzione, posta provvisoriamente su piede libero, la Legazione d'Italia a Berna presentava, in data del 18 maggio 1906, una domanda di estradizione al Consiglio federale, motivandola sul fatto che la Bonzani era stata, con

sentenza contumaciale 11 giugno 1902 del Tribunale penale di Pallanza, dichiarata colpevole di « furto di quattro lenzuola, » avvenuto in epoca imprecisata del mese di gennaio 1902 in » Cannero, in danno di Camuzzi Maria, con abuso di pre- » stazione d'opera » (art. 404, N° 1, del Cod. pen. ital.), e condannata a diciotto mesi di reclusione, delitto previsto all'art. 2, N° 7, del trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia.

La sentenza prodotta in appoggio specifica che la Bonzani era stata nel mese di gennaio 1902 incaricata da certa Camuzzi Maria di andare a prendere in casa, vestire, cibare, accompagnare all' asilo e custodire fino a sera una bambina della Camuzzi; che in questa sua qualità aveva libero accesso alla casa della Camuzzi; che in seguito questa venne a scoprire che le erano state rubate dal cassettone esistente nella camera da letto quattro lenzuola nuove di tela del valore di circa 50 franchi; che i sospetti essendo caduti sulla Bonzani, l'inchiesta aveva dimostrato che il furto era stato di fatti da questa commesso. Il furto rivestire di conseguenza i caratteri di furto qualificato, a tenore dell' art. 404, N° 1, del Cod. pen. it.

2° Interrogata, la Bonzani dichiarava dapprima di annuire alla propria estradizione; ma se ne ricredeva più tardi dichiarando di fare opposizione ed insinuando un atto scritto in data del 18 aprile 1906, nel quale allegava:

« Nessuna citazione è mai pervenuta alla Bonzani, perchè » comparisse al Tribunale di Pallanza onde rispondere del » l'accusa che le fu addebitata, e per la quale è stata condan- » nata in contumacia.

» La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza, » avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno- » cente, e parimenti depose in questo senso avanti l'Onore- » vole Procuratore Pubblico di Locarno, dietro rogatoria » dell' Autorità italiana. Nessuno però le ha comunicato il » decreto di accusa, o l'ordinanza di accusa, come nessuno » le fece pervenire una citazione di comparire al Regio Tri- » bunale di Pallanza per rispondere dell' accusa in discorso. » Nel corso dell' anno 1902 la ricorrente Bonzani dimo- » rava in Cannero, luogo del preteso delitto; poscia si tras-

» feriva colla propria famiglia nel Cantone Ticino, alternando
 » la sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenza
 » nella Svizzera era nota in Italia, ma nessuna Autorità ha
 » pensato di citare o far citare la Bonzani al Tribunale che
 » la doveva giudicare, come non seppe mai di essere stata
 » messa in istato di accusa. Nemmeno si è fin qui pensato a
 » comunicarle la sentenza che l' ha condannata in contumacia,
 » per cui l'arresto seguito fu per lei una vera sorpresa. . . .
 » Questo stato di cose è più che sufficiente per giustificare
 » l'opposizione che la Bonzani fa alla domanda di estradizione,
 » per essere consegnata all' Autorità italiana onde
 » subire una pena portata da sentenza che essa ignora, e
 » per un fatto del quale non ha potuto difendersi, per non
 » essere stata regolarmente citata.

» E siccome non è più possibile rimediare a questo stato
 » di cose, a tenore delle leggi italiane, così la consegna della
 » Bonzani all' Autorità del vicino Regno d'Italia dev' essere
 » negata e rifiutata.

» I trattati sull' estradizione vigenti tra la Svizzera e
 » l'Italia riposano sul principio che esista un fatto contem-
 » plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione del nazio-
 » nale, ma quei trattati esigono anche che la procedura
 » aperta contro dell' estradando sia stata regolare, e siano
 » anche state osservate tutte le garanzie e le formalità di
 » legge. In difetto, l'extradizione dev' essere rifiutata. »

3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale
 trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo
 giudizio, accompagnandoli di un preavviso del Procuratore
 pubblico della Confederazione concludente all' ammissione
 dell'extradizione.

In diritto :

L'esistenza dei requisiti formali dell' art. 9 del trattato di
 estradizione fra la Svizzera e l'Italia (presentazione di una
 domanda in forma diplomatica e produzione in copia od in
 originale di una sentenza di condanna, di un decreto di messa
 in istato di accusa, o di un mandato di cattura) non è oggetto
 di dubbio.

Nessun dubbio del pari che il delitto di furto qualificato,

pel quale è richiesta la consegna della Bonzani, è previsto
 tassativamente come titolo di estradizione al N° 7 art. 2 del
 trattato medesimo. Che l'extradizione non possa avvenire per
 insufficienza del valore dell' oggetto derubato (ved. N° 12 di
 detto articolo), non venne neppur preteso nel caso concreto e
 non potrebbe del resto pretendersi, trattandosi di una figura
 di delitto diversa da quella menzionata al N° 12 (ved. l'odierna
 sentenza del Tribunale federale nella causa di estradizione
 Botturini). Non sollevata e non sollevabile è del pari l'ecce-
 zione di prescrizione e ciò tanto a termini delle leggi dello
 Stato di rifugio (art. 85 Cod. pen. tic.) che a termini del
 Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obiezione sollevata di vizio
 di forma nel giudizio prolatato non è questione che possa
 esaminarsi da questo giudice, le pretese illegalità o irregola-
 rità di citazione e di intimazione riguardando la validità
 procedurale del giudizio emanato, la quale non è eccezione
 che possa sollevarsi in base al trattato. Anche il problema
 di sapere se il delitto pel quale venne condannata la Bon-
 zani possa nelle circostanze constatate dal Giudice penale
 competente riguardarsi come un furto qualificato a sensi del
 l'art. 2, N° 7 del trattato, non offre nel fattispecie nessuna
 difficoltà. Come furto qualificato a sensi del trattato italo-
 svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale ricorre
 una delle aggravanti espressamente sancite per legge. Ora
 tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, N° 1) che il Cod. pen. tic.
 (art. 365, lett. a) qualificano di circostanza aggravata e di
 conseguenze come un motivo di maggior pena il fatto di
 aver commesso un furto mediante abuso della fiducia o delle
 comodità derivanti da reciproci rapporti di coabitazione, ser-
 vizio domestico, prestazione d'opera, ecc.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
 pronuncia :

L'opposizione è respinta e quindi accordata alle Autorità
 italiane l'extradizione Bonzani.